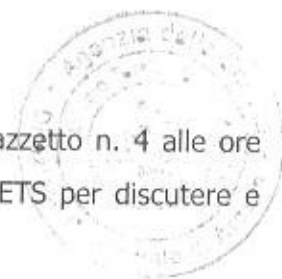


Verbale Assemblea degli associati Associazione Elea ETS



In data 3 dicembre 2022, presso la sede ubicata in Bibbiena, Loc. Palazzetto n. 4 alle ore 14.00, si è riunita l'Assemblea degli associati dell'Associazione Elea ETS per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Integrazione e modifiche allo Statuto Sociale
2. Varie ed eventuali

sono presenti i sigg.:

- **Angiolo Balducci**, quale Presidente dell'Organo di amministrazione e associato;
- **Wladimir Zaniewski** quale Vice-Presidente dell'Organo di amministrazione e associato;
- **Alessandro Cecconi** quale consigliere dell'Organo di amministrazione e associato;
- **Giammarco Vinciarelli** quale associato;
- **Mario Babbini** quale associato.

Assume la carica di presidente dell'assemblea il sig. Angiolo Balducci, Presidente dell'Organo d'amministrazione, il quale nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. Alessandro Cecconi quale Segretario. Il Presidente constata e fa constatare la presenza di tutti gli associati dell'Associazione Elea ETS.

Il Presidente sul primo punto all'ordine del giorno informa i presenti che risulta necessario apportare delle modifiche allo Statuto agli articoli 2, 3, 5 e 16 e per questo consegna una copia ai presenti e legge l'intero Statuto Sociale che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente dopo avere letto lo statuto e spiegato le modifiche chiede ai presenti di discutere e deliberare sul primo punto all'ordine del giorno.

I presenti all'unanimità,

deliberano

- le modifiche degli articoli 2, 3, 5 e 16 dello statuto e, conseguentemente approvano il nuovo Statuto Sociale allegato al presente verbale sotto la lettera "A";
- delegano il Presidente dell'Organo di Amministrazione per tutti gli adempimenti occorrenti e conseguenti alla delibera della modifica dello Statuto Sociale, compreso il deposito presso il RUNTS.

Il Presidente preso atto della delibera sul primo punto all'ordine del giorno chiede ai presenti se hanno altro da discutere e deliberare.

Il Presidente, non avendo alcuno preso la parola, chiude la presente riunione alle ore 15.00

Il Segretario

Alessandro Cecconi

Il Presidente

Angiolo Balducci

STATUTO
Associazione Elea ETS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione: "**Associazione Elea ETS**", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Bibbiena e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

L'associazione opererà ed avrà finalità di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale così come previsto dalla lettera l) del Codice del Terzo Settore e, in particolare:

- promozione e attività culturali e formative legate alla disponibilità in Bibbiena di un esemplare completo e funzionante, probabilmente unico, del primo elaboratore commerciale a transistor prodotto in Italia, ed uno dei primi al mondo, dalla Ing. C. Olivetti & C. S.p.A. denominato nel seguito OLIVETTI ELEA 9003; l'esemplare è stato donato a suo tempo dalla banca Monte dei Paschi di Siena all'Istituto Statale di Istruzione Superiore (ISIS) "Enrico Fermi" di Bibbiena che ne è il legittimo proprietario e conservatore.
- raccolta e conservazione della documentazione relativa all'OLIVETTI ELEA 9003, nonché tutte le varie forme di testimonianza sulla nascita e sviluppo degli elaboratori elettronici (computer) e della cultura materiale e immateriale relativa, a fini di studio, di educazione e di diletto.
- realizzazione di attività rivolte al mondo della scuola, in collaborazione con l'ISIS "Enrico Fermi", per favorire la conoscenza e la comprensione dell'OLIVETTI ELEA 9003 quale testimone dello sviluppo dei sistemi di elaborazione elettronica dei dati.
- organizzazione di mostre, eventi culturali e convegni, iniziative editoriali, ricerche, pubblicazioni, attività didattiche o divulgative, in collaborazione con soggetti economici e con enti ed istituzioni, anche internazionali, ed organi competenti per il turismo.
- cura e predisposizione di forme di collaborazione e scambio con musei, enti, istituti ed associazioni sia pubblici sia privati; nonché la collaborazione per la predisposizione di iniziative di promozione del territorio con enti pubblici e privati in ambito sociali e di valenza turistico - culturale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dall'Organo di Amministrazione che ne darà documentazione del carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio, ai sensi di quanto stabilito dalla normativa vigente.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e

contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche, giuridiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare a mezzo raccomandata AR o PEC dell'associazione all'Organo di Amministrazione presso la sede dell'associazione, come risulta al registro RUNTS, una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica anche certificata;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Organo di Amministrazione dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato a mezzo raccomandata AR o PEC all'indirizzo comunicato dall'associato in sede di ammissione entro 30 (trenta) giorni dalla data della delibera dell'Organo di amministrazione. L'associato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione potrà presentare le proprie controdeduzioni a mezzo raccomandata AR o PEC dell'associazione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- l'Organo di controllo.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato persona fisica ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato, non anche componente dell'organo amministrativo, può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea a mezzo posta ordinaria, e-mail o sms, all'indirizzo o numero telefonico risultante dal libro degli associati e comunque verranno pubblicate anche nell'eventuale Sito Internet dell'Associazione.

La convocazione dell'Assemblea s'intende comunque valida con affissione della stessa presso la sede legale dell'associazione nei 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 11, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

L'Organo di amministrazione si compone delle seguenti cariche: Presidente, Vice-Presidente se nominato e consiglieri; ai componenti dell'Organo di amministrazione può essere affidata la funzione di tesoriere e di segretario in fase di nomina dall'Assemblea degli associati o successivamente dallo stesso Organo di amministrazione

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati e sono nominati amministratori tutti coloro che non abbiano cause di ineleggibilità e di decadenza così come previsto dall'art. 2382 del Codice civile.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Sent the Society's
 Phil. Mus. Bill
 to
 Gramercy
 Park.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato, nei termini di legge, presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 15
(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione se obbligata ai sensi di legge deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o eventualmente nel sito internet della rete associativa a cui aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

L'associazione se obbligata ai sensi di legge deve redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet, o eventualmente nel sito internet della rete associativa a cui aderisce, il bilancio sociale.

ART. 16
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, se nominato.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

1. richiesta da far pervenire all'Organo di amministrazione nei 30 giorni precedenti dalla data prescelta per la visione degli stessi da effettuarsi presso la sede dell'associazione o presso altro luogo che verrà segnalato dall'Organo di amministrazione;
2. non potrà essere chiesto l'asporto dei libri in un luogo differente da quello individuato dall'organo amministrativo per l'esame degli stessi;

Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: A large, stylized signature.
- Middle: A signature that appears to read "Luigi...".
- Below that: A signature that appears to read "Roberto...".
- Further down: A signature that appears to read "Michele...".
- Bottom: A signature that appears to read "Gennaro...".
- To the left of the bottom signature: The text "Dati - h."

3. non potrà essere estratta alcuna copia a meno che non venga chiesto e concesso dall'Organo di amministrazione.

ART. 17
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 19
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea che delibera lo scioglimento ai sensi dell'Art. 7 del presente Statuto.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Handwritten signatures and notes on the right margin:
- *Amministratore Delegato*
- *Presidente*
- *Consiglio di Amministrazione*
- *Assemblea*
- *Procuratore*
- *7*



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI AREZZO
Registrato il 05/10/2022
N. 3100 Vol. 1 Serie 3
Percepti Euro 20007

